



Massagno, 04.02.2019/LCde
Ris. mun. 04.02.2019

Egregio signor
Philippe Bouvet
Via G. Guisan
6900 Massagno

Risposta del Municipio

all'interpellanza dell'8 dicembre 2018 di Philippe Bouvet (Lega dei Ticinesi e UDC) riguardante l'assegno di natalità

Egregio signor Bouvet,

il Municipio ha preso atto dei contenuti dell'interpellanza dell'8 dicembre 2018 (giunta il 10.12.2018) nella quale viene messa in dubbio la base legale che ha retto la distribuzione dell'assegno di natalità e ad oggi abrogato a contare dal 1° gennaio 2019.

Premessa

In base all'art. 13 lett a) e art. 186 LOC il Consiglio comunale adotta i regolamenti comunali, mentre il Municipio in base all'art. 192 LOC può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

Entrambe le regolamentazioni soggiacciono a pubblicazione per il periodo di 30 giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.

Nel merito

Con il MM 2125 del 24.02.2010 il Municipio si era espresso sulla mozione PPD per l'aggiornamento e l'ampliamento dell'aiuto sociale comunale e Lega dei Ticinesi circa l'incentivo alla natalità.

Il Municipio nella seduta del 29.03.2010 aveva accolto le proposte indicate nel messaggio e aveva tradotto in Ordinanza gli intendimenti di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento dell'aiuto sociale comunale.

L'Ordinanza è stata redatta con ris. mun. 10.10.2014 e pubblicata per il periodo di 30 giorni a contare dal 12 novembre 2014, termine entro il quale non è stato intercorso alcun ricorso, è stata la base legale sui cui si è sorretto in questi anni il versamento del contributo di fr. 1'000.-- successivamente ridotto a fr. 350.— una tantum a favore dei nascituri.

Non solo l'art. 5 stabiliva la casistica e la possibilità di erogare aiuti sociali ma all'art. 6 ne stabiliva pure gli importi minimi e massimi. Così nel pieno rispetto dell'applicazione dell'art. 192 LOC.

Fatte le premesse di cui sopra si evadono le questioni sollevate dall'interpellante come segue:

1. Il Municipio ha verificato presso gli enti locali la conformità della base legale per l'erogazione dell'assegno di natalità una volta emessa l'ordinanza di riferimento?

Come per altro indicato dalla Sezione enti locali in un parere richiesto dall'interpellante proprio su questo tema, la base legale è data dal Regolamento e ogni anno questo contributo è stato inserito a Preventivo regolarmente approvato dal Consiglio comunale, di conseguenza la base legale è correttamente data.

Durante il periodo di pubblicazione dell'Ordinanza vi era la possibilità di interporre ricorso, cosa non avvenuta, pertanto non vi sono motivi per cui il Municipio avrebbe dovuto interpellare l'autorità cantonale in merito.

2. In base all'assenza di una base legale, cosa intende fare il Municipio?

Visto quanto indicato al punto precedente viene respinta l'indicazione che non vi è base legale per l'erogazione del contributo, non si vede per quale motivo il Municipio debba adottare eventuali provvedimenti.

3. Intende il Municipio presentare un Messaggio municipale per regolarizzare la mancanza di una base legale?

Ritenuto che il Regolamento dell'aiuto sociale comunale appare una base legale corretta per eventuali aiuti sociali a favore della popolazione e che nel caso specifico dell'assegno di natalità questo è stato abrogato con effetto 1.1.2019 e la decisione regolarmente cresciuta in giudicato, non si ritiene di dover procedere ad alcuna modifica delle norme in vigore.

4. Il Municipio intende riconoscere il proprio errore in merito probabilmente fatto in buona fede?

Viste le risposte precedenti non vi è alcun errore per cui il Municipio debba scusarsi. Spetta semmai al cittadino interporre ricorso contro eventuali errori procedurali o formali, così come spetta pure al Consiglio comunale valutare attraverso gli strumenti dati dalla Legge se vi sono dei Regolamenti che debbono essere modificati o adattati alle norme cantonali o federali in materia.

E alla stessa stregua spetta al Consigliere comunale attento a non addentrarsi in giudizi affrettati e statuire su errori inesistenti.

5) Il Municipio alla luce di questa incomoda situazione, può impegnarsi in favore dei cittadini che chiedendo il rimborso degli importi erogati, ma regolarizzando tramite una base legale di riferimento quanto già versato?

L'Esecutivo ritiene questa richiesta inutile in quanto non vi sono indizi di basi legali mancanti. Come indicato nei capoversi precedenti l'Ordinanza è uno strumento legislativo di competenza del Municipio che può autonomamente modificarne i contenuti e abrogarne l'applicazione.

In risposta puntuale alla domanda 5, quand'anche, ma non è il caso, vi fosse stato un errore nel versamento dell'assegno si ritiene che ad averne beneficiato sono state le famiglie di Massagno come da espressa volontà del compianto Consigliere e municipale Giorgio Salvadè che attraverso la sua mozione aveva voluto dare un aiuto concreto dove il Cantone non era stato capace di arrivare.

Con ossequi.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

arch. Giovani Bruschetti

La Segretaria:

Lorenza Capponi

Risposta Consiglio comunale del 4 febbraio 2019